

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 ottobre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2019, n. 20.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. (19R00319) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2019, n. 8.

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13. (19R00306) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 maggio 2019, n. 075/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) emanato con DPR n. 36 del 18 febbraio 2015. (19R00307) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2019, n. 076/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'articolo 14 della legge regionale 8/2018. (19R00308) Pag. 6

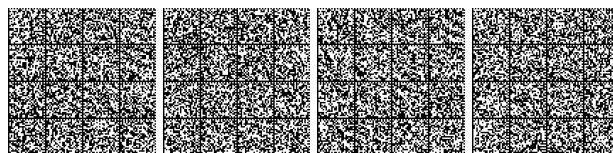
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2019, n. 083/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)). (19R00309) Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2018. (19R00320) . . . Pag. 12



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13.

**Disposizioni collegate alla legge di assesta-
mento e prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna
2019-2021.** (19R00321) *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 14.

**Assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Roma-
gna 2019-2021.** (19R00322) *Pag.* 25



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2019, n. 20.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32S2 dell'8 agosto 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2018, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.*Entrate e spese di competenza*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 è definito nel rendiconto in euro 13.229.504.463,67, di cui euro 10.792.988.277,23 già riscosse e versate ed euro 2.436.516.186,44 ancora da riscuotere.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018 è definito nel rendiconto in euro 13.028.115.034,43, di cui euro 10.092.583.466,18 già pagate ed euro 2.935.531.568,25 ancora da pagare.

Art. 3.*Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 5.202.727.404,57 dei quali, nell'esercizio 2018, sono stati riscossi e versati euro 1.559.381.233,11 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2018 euro 3.643.346.171,46.

2. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 7.152.721.246,23 dei quali, nell'esercizio 2018, sono stati pagati euro 2.127.016.020,54 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2018 euro 5.025.705.225,69.

Art. 4.*Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018*

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, ammontano complessivamente ad euro 6.079.862.357,90 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 2018 di cui all'art. 2, comma 1, per euro 2.436.516.186,44 e l'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi 2017 e precedenti di cui all'art. 3, comma 1, per euro 3.643.346.171,46.

2. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, ammontano complessivamente ad euro 7.961.236.793,94 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio 2018 di cui all'art. 2, comma 2 per euro 2.935.531.568,25 e l'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi 2017 e precedenti di cui all'art. 3, comma 2, per euro 5.025.705.225,69.

Art. 5.*Fondo pluriennale vincolato*

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il Fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 119.356.538,85 ed il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 168.151.250,72.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, Fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 159.429.784,71 e Fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 212.938.374,31.

3. Il Fondo pluriennale vincolato iniziale di spese in conto capitale rappresentato nei prospetti allegati alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie) è determinato in euro 168.151.250,72 anziché euro 168.458.038,51. Lo stanziamento di competenza della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), del titolo 2 (Spese in conto capitale) è conseguentemente rideterminato in euro 3.308.168,27.

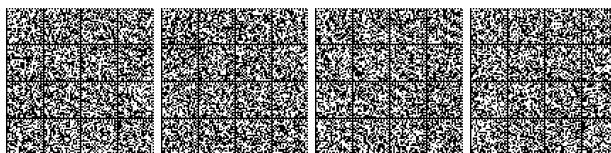
Art. 6.*Situazione di cassa*

1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale, è determinato in euro 298.680.503,50 secondo il seguente prospetto:

a) Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017: euro 165.910.479,88;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2018: euro 12.352.369.510,34;

c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2018: euro 12.219.599.486,72.



2. Il Fondo iniziale di cassa rappresentato nei prospetti allegati alla legge regionale n. 20/2018 è determinato in euro 165.910.479,88 anziché euro 165.910.729,88.

Art. 7.

Risultato di amministrazione

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56 come risultante dai seguenti importi:

a) Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018: euro 298.680.503,50;

b) ammontare dei residui attivi: euro 6.079.862.357,90;

c) ammontare dei residui passivi: euro 7.961.236.793,94;

d) Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 159.429.784,71;

e) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 212.938.374,31.

2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 4.513.017.140,88:

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018: euro 201.758.834,90;

b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2018: euro 49.427.853,26;

c) Fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti: euro 4.209.235.336,27;

d) Fondo perdite società partecipate: euro 1.000.000,00;

e) Fondo contenzioso: euro 16.000.693,45;

f) altri accantonamenti: euro 35.594.423,00, comprendente gli oneri dovuti per gli interventi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) per euro 4.000.000,00, gli oneri relativi agli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) per euro 432.000,00, il Fondo garanzie fidejussorie rilasciate per euro 31.162.423,00.

3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 137.189.287,33:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 12.180.875,01;

b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 125.008.412,32.

4. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 6.605.268.519,77:

a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.045.014.125,38;

b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.351.019.058,12;

c) quota residua del disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 701 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 4.209.235.336,27.

5. Il recupero degli importi di cui al comma 4 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione alle vigenti normative.

Art. 8.

Stato patrimoniale e conto economico

1. Sono approvati lo stato patrimoniale attivo e passivo e il conto economico secondo le risultanze e la correlata nota integrativa di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

Art. 9.

Rendiconto del consiglio regionale e rendiconto consolidato

1. È allegato alla presente legge (Allegato 3) il rendiconto del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del consiglio regionale 30 luglio 2019, n. 4-16146.

2. È allegato alla presente legge (Allegato 4) il rendiconto consolidato previsto dall'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 118/2011, comprensivo dei risultati del rendiconto della Regione Piemonte e del consiglio regionale.

Art. 10.

Allegati al rendiconto

1. Sono approvati i seguenti allegati al rendiconto:

a) prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato 5);

b) prospetto relativo ai dati SIOPE di cui all'art. 11, comma 4, lettera l) del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato 6).

2. Ai sensi dell'art. 40-*quater* della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è allegata la relazione al rendiconto generale della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2018 rilasciata dal collegio dei revisori dei conti in data 1° luglio 2019 (Allegato 7).



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2019

CIRIO

(*Omissis*).

19R00319

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2019, n. 8.

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 24 del 12 giugno 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge ridetermina secondo il metodo di calcolo contributivo la misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'ammini-

strazione regionale e del consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del consiglio regionale, al Presidente della regione e agli assessori).

2. La rideterminazione di cui al comma 1 si applica agli assegni vitalizi e alle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se sospesi, ovvero da erogarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, considerando il loro importo al lordo della riduzione temporanea prevista dall'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014).

Art. 2.

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi

1. A decorrere dal 1° luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge.

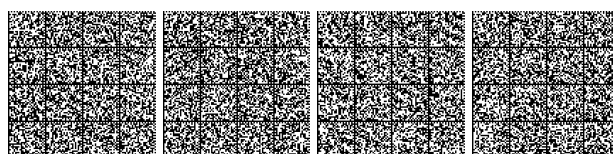
2. In esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La rideterminazione della misura degli assegni vitalizi è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato secondo le modalità di cui all'art. 3, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con riferimento all'età anagrafica alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno inferiore a quarantacinque anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di quarantacinque anni. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno superiore a settantasette anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di settantasette anni. Per gli anni di decorrenza dell'assegno antecedenti al 1976 si applicano i coefficienti previsti per il periodo 1976-1985, per i periodi successivi al 2018 si applicano i coefficienti di trasformazione applicati dall'INPS.

4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno vitalizio e il numero di mesi.

5. L'importo risultante dal calcolo effettuato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data del 30 giugno 2019.

6. L'assegno vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.



7. La rideterminazione della misura delle quote di assegno vitalizio agli aventi diritto è effettuata mediante applicazione della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale n. 38/1995 e 11 della legge regionale n. 13/2003 alla misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'assegno vitalizio e le quote di assegno vitalizio sono rivalutate annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

Art. 3.

Montante contributivo

1. Il montante contributivo individuale è determinato sulla base dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.

2. Il montante contributivo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla misura della trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.

3. La quota di contributi a carico della regione e del consiglio regionale è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere e dell'assessore regionale.

4. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. Il montante contributivo determinato ai sensi dei commi precedenti è incrementato nella misura prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando i singoli versamenti effettuati.

7. Nel caso in cui dopo la data di decorrenza dell'assegno vitalizio siano stati versati ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato o di una successiva carica, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante contributivo, cui si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica alla data di cessazione del successivo mandato o della successiva carica. L'assegno vitalizio così determinato si somma al precedente già maturato.

8. La contribuzione volontaria finalizzata al raggiungimento del minimo previsto per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è calcolata con riferimento alla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno della legislatura completata e si considera versata in pari data.

Art. 4.

Clausole di salvaguardia

1. In esito alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo la misura dell'assegno vitalizio non può subire una percentuale di riduzione superiore a quella risultante applicando alla misura stessa le aliquote progressive per scaglioni stabilite nella tabella B allegata alla presente legge, con riferimento ai moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra la misura dell'assegno vitalizio spettante e la misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.

2. L'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, come disciplinata al comma 1, non trova attuazione nel caso la stessa comporti una riduzione della misura dell'assegno vitalizio superiore a quella risultante dalla rideterminazione prevista dall'art. 2.

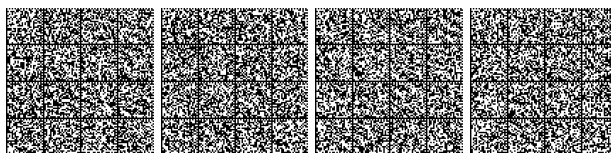
3. In ogni caso, la misura dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto non può essere inferiore a un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che la misura dell'assegno o della relativa quota, secondo quanto previsto dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già inferiore a tale soglia.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Sino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, dal 1° luglio 2019 gli assegni vitalizi e le relative quote agli aventi diritto sono erogati nella misura prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso la misura dell'assegno vitalizio o della relativa quota, come rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo previsto dalla presente legge, risulti inferiore a quella prevista dalle leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al recupero della differenza erogata in eccedenza dal 1° luglio 2019, mediante trattenuta della stessa sull'assegno vitalizio o sulla relativa quota.



3. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi e delle relative quote come rideterminati ai sensi della presente legge e riferiti al 1° luglio 2019, sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera *c*) del punto 1 dell'intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aliquote base della tabella B allegata alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.

Art. 6.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 38/1995

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/1995 è inserita la seguente:

«*b-bis*) i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;».

Art. 7.

Norme finanziarie

1. In attuazione della presente legge si provvede per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 38/1995 a carico del bilancio del consiglio regionale e per gli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 13/2003 a valere sulle risorse stanziare sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 7 giugno 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 maggio 2019, n. 075/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) emanato con DPR n. 36 del 18 febbraio 2015.

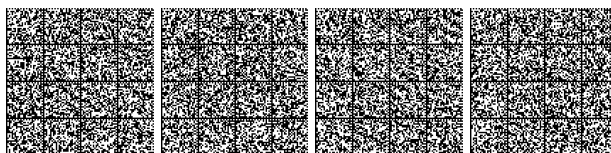
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), il quale autorizza la regione a definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica;

Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee A o Bo o di singoli edifici a esse equiparati, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014;

Visto, in particolare, il comma 29 del succitato art. 9, in base al quale i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 del medesimo art. 9 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);



Visto il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)» emanato con proprio decreto 18 febbraio 2015 n. 036/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), emanato con D.P.Reg. n. 36 del 18 febbraio 2015» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 725 del 3 maggio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), emanato con D.P.Reg. n. 36 del 18 febbraio 2015», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 12 del D.P.Reg. n. 36/2015

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione 18 febbraio 2015, n. 036/Pres. (Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) è abrogata.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2019, n. 076/Pres.

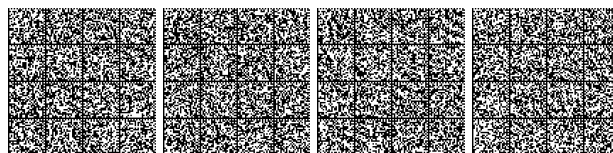
Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'articolo 14 della legge regionale 8/2018.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 «Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 8/2018, la regione finanzia i



comuni e le Unioni territoriali intercomunali per la realizzazione degli interventi di risoluzione dei punti critici, di collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e commerciali, i poli d'interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti pubblici e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano;

Visto il comma 3, dell'art. 14, della suddetta legge regionale n. 8/2018, in cui si stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge l'Amministrazione regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei piani, delle azioni e degli interventi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018 n. 2058 che approva in via preliminare il «Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/2018»;

Visto il parere favorevole a maggioranza con prescrizioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della suddetta legge regionale sulla deliberazione sopra citata;

Preso atto che il regolamento è stato integrato come richiesto dalla IV Commissione consiliare e inviato al Consiglio delle autonomie locali per il parere di competenza;

Visto l'estratto verbale n. 5/2019 della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 18 febbraio 2019 recante «Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2058 approvata in via preliminare il 9 novembre 2018 recante «Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/2018» che riporta la deliberazione di parere favorevole all'unanimità sul regolamento con le integrazioni apportate a seguito del parere della IV Commissione consiliare;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/2018» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019 n. 642;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/2018» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/2018.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti in materia di promozione della nuova mobilità ciclistica, di cui all'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).

Art. 2.

Beneficiari

1. I finanziamenti possono essere concessi a favore di Comuni, Unioni territoriali intercomunali (UTI), istituti scolastici e altri enti pubblici, nonché associazioni ed enti senza fini di lucro che operano per l'organizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica, nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento:

- a) la redazione del Bicipan di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 8/2018;
- b) le azioni previste dall'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 8/2018;
- c) gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 10 comma 3 legge regionale n. 8/2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 lettera a) è concesso unicamente per la redazione dei Bicipan e non per gli eventuali aggiornamenti degli stessi.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Nell'ambito delle risorse stanziare la regione finanzia prioritariamente la redazione del Bicipan da parte di comuni, anche con prevalenza rispetto alle azioni di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 8/2018. La redazione del Bicipan delle UTI viene finanziato nei limiti delle risorse disponibili per l'anno anche con prevalenza rispetto alle azioni di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 8/2018.

2. Ai fini della graduatoria sono individuate come prioritarie le azioni di cui all'art. 10, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 8/2018.

3. Tra gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 8/2018 sono individuati come prioritari:

- a) quelli di cui alle lettere c) e d);
- b) gli interventi volti al completamento e messa in sicurezza dei tronchi della ReCIR di attraversamento urbano.



Art. 5.

Presentazione delle domande per la redazione di Biciplan

1. Le domande di contributo per la redazione del Biciplan devono pervenire alla struttura regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Alla domanda deve essere allegato il cronoprogramma delle fasi di approvazione e la quota percentuale di finanziamento proposta a carico del Comune o dell'UTI.

Art. 6.

Presentazione delle domande e documentazione per le azioni e gli interventi infrastrutturali

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal richiedente, devono pervenire alla struttura regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo per un singolo intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più interventi costituenti un'azione unitaria e organica.

3. In caso di intervento da realizzare in forma congiunta da parte di più enti, la domanda è presentata dal soggetto individuato come capofila corredata dall'atto che regola il rapporto fra gli enti stessi.

4. Alla domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare, quadro economico e cronoprogramma; per gli interventi infrastrutturali la relazione deve essere comprensiva di corografia e planimetria, nonché di una dichiarazione concernente la realizzazione delle previsioni di cui all'art. 36 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), che prescrive che nelle opere stradali degli enti pubblici della regione devono essere previste opere per ospitare la rete in banda larga;

b) delibera di approvazione della proposta per gli interventi dei comuni e delle UTI o dichiarazione del legale rappresentante per gli interventi proposti dagli altri enti con la quale il richiedente s'impegna a sostenere la quota di costi non coperta dal contributo richiesto;

c) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 7;

d) indicazione degli elementi che qualificano la proposta d'intervento come azione prioritaria ovvero non prioritaria;

e) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per il medesimo intervento;

f) indicazione del soggetto capofila e referente unico per le proposte di intervento presentate da più soggetti in forma congiunta;

5. Per le domande aventi ad oggetto un intervento infrastrutturale la domanda deve altresì contenere una dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprietà delle aree oggetto di intervento ovvero dichiarazione relativa alla necessità di attivazione di procedure espropriative o di procedure che garantiscano la proprietà delle aree.

6. Qualora l'intervento risponda alle caratteristiche di cui all'art. 10 comma 3 lettera c) della legge regionale n. 8/2018 la domanda deve altresì contenere un rapporto sull'incidentalità relativa al sito della proposta, che contribuisca a determinare l'eventuale priorità della stessa, e l'indicazione degli elementi di rischio sui quali la proposta interviene.

7. Laddove la domanda di contributo per un intervento infrastrutturale le di cui all'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 8/2018 sia accompagnata da una azione di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 8/2018, sarà oggetto di premialità sia sotto il profilo della graduatoria sia sotto il profilo della quota di cofinanziamento regionale.

8. Nel caso in cui il richiedente sia un'associazione o un ente senza fini di lucro, oltre alla documentazione di cui al comma 4, la domanda deve contenere copia dello Statuto e la relazione dell'attività svolta nel settore all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. Le redazioni dei Biciplan vengono ammesse a finanziamento prioritariamente e saranno finanziate, sulla base della disponibilità di bilancio, in base alla graduatoria che premia prioritariamente la maggior quota percentuale di cofinanziamento a carico del comune o dell'UTI e, a parità, l'ente che abbia il maggior numero di abitanti complessivi.

2. Le azioni e gli interventi sono ammessi a finanziamento nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le finalità di legge e le priorità dell'art. 4, in base alla graduatoria formulata considerando i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) per le azioni:

1) numero di persone coinvolte dall'iniziativa fino a un massimo di 50 punti;

2) numero e tipo d'iniziativa nell'ambito della promozione della mobilità ciclistica nell'ultimo triennio svolte dal soggetto richiedente o dai soggetti richiedenti in forma congiunta fino a un massimo di 50 punti;

b) per gli interventi infrastrutturali:

1) realizzazione di interventi che congiungano le tratte spezzate, valutata con punteggio massimo di 50 punti in ragione della lunghezza;

2) livello della fase progettuale: 50 punti per il progetto esecutivo, 30 punti per il progetto definitivo e 20 punti per progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. I punteggi di cui al comma 2 lettera a) e lettera b) numero 1) vengono attribuiti, per ciascuno dei criteri, in misura massima alla proposta che presenta il valore più alto, e proporzionalmente alle altre proposte.

4. Fermo il limite massimo, gli interventi integrati d'infrastrutture e azioni hanno una premialità di 5 punti.

5. A parità di punteggio ottenuto verrà data la preferenza agli interventi e alle azioni presentate da comuni convenzionati. In tal caso il massimale e la quota di cofinanziamento sono riferiti, riguardo alla percentuale del contributo, al comune con popolazione minore e, riguardo all'importo massimo contribuibile, al comune con popolazione maggiore.

6. I contributi sono concessi nel limite degli importi massimi e nelle quote riportati nella tabella di cui all'allegato A fermo restando la priorità del Biciplan.

7. Le proposte sono finanziate seguendo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

8. La graduatoria viene redatta ogni anno sulla scorta:

a) delle domande presentate;

b) delle domande già presentate e inserite in graduatoria nell'anno precedente che non siano risultate in posizione utile per i finanziamenti purché non antecedenti all'ultimo biennio.

9. Ai soggetti non territoriali, si applicano i massimali e le percentuali di contributo di cui all'allegato A riferiti al comune su cui insistono.

10. A parità di punteggio viene preferito l'intervento che non benefici di ulteriori contributi o della presenza di ulteriori contributi in misura percentuale inferiore sul rispettivo valore dell'intervento.

11. Per le azioni sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai proponenti relative alla realizzazione dell'azione proposta tra le quali:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda dei consulenti, degli organizzatori, del personale tecnico, dei relatori, degli esperti, e relativi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal beneficiario, ed eventuali diarie forfettarie, se predeterminate contrattualmente dal beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammesse solo il pranzo e la cena;

b) spese di progettazione nei limiti del 10% dell'intero importo richiesto a finanziamento;

c) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare spese per l'acquisto o il noleggio di attrezzature, spese per prestazioni di terzi per facchinaggio, montaggio, smontaggio, per il trasporto o la spedizione di attrezzature, per il trasporto persone, e relativi oneri assicurativi; spese per l'accesso a opere protette dai diritti d'autore; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio, altre spese di organizzazione;



d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare spese per l'ufficio stampa, spese per stampe, locandine e diffusione manifesti; spese per prestazioni professionali di riprese video, audio, servizi fotografici, servizi per la gestione del sito web.

12. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati;
- c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- d) altre spese prive di una specifica destinazione;
- e) liberalità e omaggi;
- f) spese per oneri finanziari.

Art. 8.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande.

2. Per le azioni con l'atto di concessione del contributo viene fissato il termine di rendicontazione ed erogata la totalità del contributo. La rendicontazione avviene in conformità con quanto previsto agli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

3. Per gli interventi infrastrutturali si applica la vigente disciplina in materia di finanziamenti prevista dagli articoli 56 e seguenti della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 9.

Cumulabilità

1. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

2. Qualora la somma delle sovvenzioni superi l'importo della spesa sostenuta, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 2, della legge regionale n. 8/2018 prima dell'entrata in vigore del Biciplan di cui all'art. 3 comma 1, gli interventi dei comuni e delle UTI ammessi a finanziamento sono unicamente quelli previsti dall'art. 10, comma 3 lettere c) e d) della legge regionale n. 8/2018 e gli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.

2. In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle domande di cui al presente regolamento è fissato in novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'art. 11.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2019, n. 083/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2019)

IL PRESIDENTE

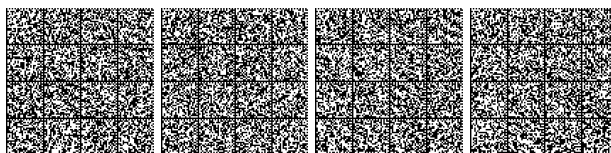
Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'art. 29, comma 6, il quale dispone che l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'art. 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa;

Considerato altresì che il medesimo articolo dispone che con regolamento regionale sono determinati le modalità ed i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati;

Visto il «Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)», emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0205/Pres.;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», il decreto del Presidente



del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27/2007 il quale ha istituito il Registro regionale delle cooperative;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)» emanato con proprio decreto 24 novembre 2010, n. 0255/Pres.;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visti i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2013, del 10 ottobre 2017 e del 21 dicembre 2018;

Visto il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 - Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2019, n. 789;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa; in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione

e vigilanza del comparto cooperativo), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione 205/2011*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) le società di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27»;

b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) non rientrare nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione 205/2011*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;



b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «Impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'intensità massima dei contributi previsti dal presente regolamento è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. I medesimi contributi non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, aventi a oggetto le stesse spese.

1-ter. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è pari a 10.000,00 euro; l'importo massimo della spesa medesima è pari a 50.000,00 euro.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello disponibile sul sito internet della regione, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 2, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello disponibile sul sito internet della regione, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di cui al comma 3, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della «impresa unica» attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalle stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 205/2011

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 205/2011

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 le parole: «ovvero a quello di spedizione della stessa a mezzo raccomandata» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 205/2011

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda, redatta sul modello riportato nell'allegato B e pubblicato sul sito istituzionale della regione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di potere di firma e completa dei documenti richiesti, è presentata al servizio entro e non oltre il 31 luglio

di ogni anno, a pena di inammissibilità. La domanda è spedita a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente.»;

b) la lettera d) del comma 4 è abrogata.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 205/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 205/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 205/2011

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 205/2011 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 8.

Abrogazione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 205/2011

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 205/2011 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 255/2010

All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Registro è composto da tre sezioni:

a) sezione prima: vi sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile;

b) sezione seconda: vi sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente;

c) sezione terza: vi sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso)»;

b) al comma 2 le parole: «Il Registro è a sua volta suddiviso nelle seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «Le prime due sezioni del Registro sono suddivise nelle seguenti categorie».

Art. 10.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010

1. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010, dopo la parola: «cooperativa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a ciascuna società di mutuo soccorso».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00309



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 12.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2018.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 247 del 30 luglio 2019)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2018, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2018

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.508.384.504,74, di cui euro 11.513.222.354,79 sono stati riscossi e versati ed euro 1.995.162.149,95 sono rimasti da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2018

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.268.014.244,01, di cui euro 11.198.878.537,36 sono stati pagati ed euro 2.069.135.706,65 sono rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

euro 5.120.132.299,72

dei quali nell'esercizio 2018 sono stati riscossi
e versati

euro 2.387.149.633,71

e sono rimasti da riscuotere

euro 2.732.982.666,01

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

euro 4.996.382.632,12

dei quali nell'esercizio 2018 sono stati pagati

euro 2.508.069.859,83

e sono rimasti da pagare

euro 2.488.312.772,29



Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2018 (art. 2)	euro 1.995.162.149,95
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (art. 4)	euro 2.732.982.666,01
Residui attivi al 31 dicembre 2018	euro 4.728.144.815,96

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2018 (art. 3)	euro 2.069.135.706,65
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (art. 5)	euro 2.488.312.772,29
Residui passivi al 31 dicembre 2018	euro 4.557.448.478,94

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue:

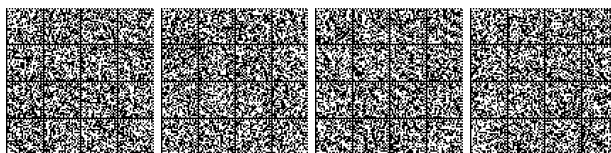
Fondo di cassa al 31.12.2017			euro 481.990.654,73
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	euro 2.387.149.633,71	euro 11.513.222.354,79	euro 13.900.371.988,50
Pagamenti	euro 2.508.069.859,83	euro 11.198.878.537,36	euro 13.706.948.397,19
Fondo di cassa al 31.12.2018			euro 675.414.246,04

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2018 è accertato nella somma di euro 246.476.333,62 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2018			euro 675.414.246,04
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	euro 2.732.982.666,01	euro 1.995.162.149,95	euro 4.728.144.815,96
Residui passivi	euro 2.488.312.772,29	euro 2.069.135.706,65	euro 4.557.448.478,94
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			euro 184.811.998,41
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			euro 414.822.251,03
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018			euro 246.476.333,62



2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.862.752.724,11, di cui euro 874.378.328,37 rappresentano il Fondo anticipazioni di liquidità ed euro 988.374.395,74 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

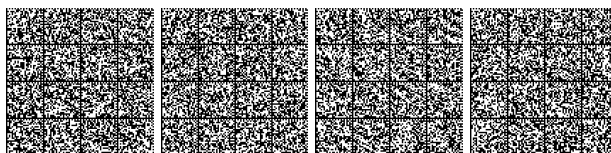
Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2018 è stabilito in euro 457.199.862,11, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO		2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
Totale componenti positivi della gestione (A)		11.291.654.373,27
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
Totale componenti negativi della gestione (B)		10.879.342.767,11
Differenza fra componenti Positivi e negativi della gestione (A-B)		412.311.606,16
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
<u>Proventi finanziari</u>		
Proventi da partecipazioni		3.158.229,90
da società controllate		0,00
da società partecipate		2.217.808,94
da altri soggetti		940.420,96
Altri proventi finanziari		2.780.680,28
Totale proventi finanziari		5.938.910,18
Totale oneri finanziari		53.694.322,12
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-47.755.411,94
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
Totale rettifiche (D)		759.115,56
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
Totale proventi straordinari		117.467.741,71
Totale oneri straordinari		13.904.443,37
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		103.563.298,34
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		468.878.608,12
Imposte (*)		11.678.746,01
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		457.199.862,11

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

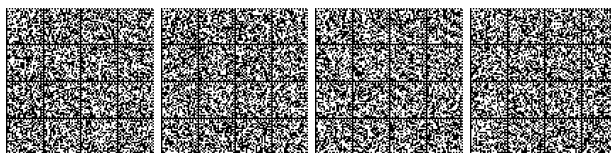


2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 6.191.865.732,36, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione			
	TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
	Totale immobilizzazioni immateriali	82.257.368,34	208.632.764,22
	Totale immobilizzazioni materiali	498.687.481,37	472.382.442,04
	Totale immobilizzazioni finanziarie	425.929.953,15	409.670.837,59
	Totale Immobilizzazioni (B)	1.006.874.802,86	1.090.686.043,85
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<u>Rimanenze</u>			
	Totale rimanenze	170.632,14	156.817,59
	Totale crediti	170.632,14	156.817,59
	Totale crediti	4.444.286.410,16	4.925.041.494,95
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	740.533.887,20	517.021.793,01
	Totale attivo circolante (C)	5.184.990.929,50	5.442.220.105,55
D) RATEI E RISCONTI			
	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C+D)	6.191.865.732,36	6.532.906.149,40

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 6.191.865.732,36, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
	Totale Patrimonio netto (A)	-910.715.417,89	-1.273.227.412,99
B) Fondi per rischi ed oneri			
	Totale fondi rischi ed oneri (B)	48.951.560,50	22.369.055,50
C) Trattamento di fine rapporto			
	Totale T.F.R. (C)	0,00	0,00
<u>D) Debiti</u>			
	Totale debiti (D)	6.006.245.489,67	6.603.652.004,03
<u>E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti</u>			
	Totale ratei e risconti (E)	1.047.384.100,08	1.180.112.502,86
	Totale del passivo (A+B+C+D+E)	6.191.865.732,36	6.532.906.149,40
<u>Conti d'ordine</u>			
	Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95



Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2018 secondo le risultanze riportate nell'Allegato 43.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00320

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 248 del 30 luglio 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2019) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Capo II

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I

AMBIENTE

Art. 2.

*Modifiche all'art. 16-bis
della legge regionale n. 32 del 1988*

1. Al comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono soppresse le seguenti parole: «, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:

«3-bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l'utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.».



Art. 3.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale n. 17 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:

«3-bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l'aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all'art. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell'ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.»

Art. 4.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale n. 7 del 2004*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente: «Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2004 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell'area ai sensi dell'art. 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.»

Art. 5.

*Modifiche all'art. 16
della legge regionale n. 7 del 2004*

1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2004 è inserito il seguente: «Nella procedura concorsuale la selezione è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell'area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.»

2. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, in relazione al canone fissato come base,»;

b) nel secondo periodo le parole «del canone più alto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4.»

Art. 6.

*Modifiche all'art. 17
della legge regionale n. 7 del 2004*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. La durata dell'utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all'intensità economica dell'intervento.

«1-ter. La durata delle concessioni può essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al comma 1, lettera a), in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni):

a) al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole «ed e») sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'art. 19»;

b) nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 19, dopo le parole «di cui al presente comma,» sono inserite le seguenti: «e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,».

Art. 8.

Misure di semplificazione procedimentale

1. Per garantire l'economicità dell'azione amministrativa, qualora vi sia la necessità di avviare il riesame di autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito dell'adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle best available techniques (BAT) riferite all'attività principale di un'installazione, nonché il riesame conseguente all'adozione di nuove disposizioni legislative nazionali o regionali, viene effettuata contestualmente un'unica analisi di conformità dell'autorizzazione alle nuove disposizioni nell'ambito dell'attività calendarizzata.



Art. 9.

Disposizioni per lo sviluppo dell'impiantistica di recupero

1. In attuazione della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), la Regione promuove le attività di recupero dei rifiuti e il miglior impiego dei sottoprodotti, assicurando altresì che lo sviluppo dell'impiantistica di riferimento risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. A tal fine il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree idonee alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in coerenza ai criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 4. Nell'ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017, il rappresentante unico della Giunta regionale accerta la conformità delle previsioni del piano alle disposizioni regionali.

3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell'impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si può procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della stessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all'applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Sezione II

TUTELA DEI PARCHI REGIONALI

Art. 10.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal seguente: «Il perimetro ricade nell'ambito territoriale

dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A».

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «la Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «l'Unione montana»;

b) le parole «i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché».

Art. 11.

Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po

1. Al fine di garantire la regolazione dell'esercizio dell'attività venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell'adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell'Ente di gestione del predetto Parco.

2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.

Art. 12.

Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione».

Art. 13.

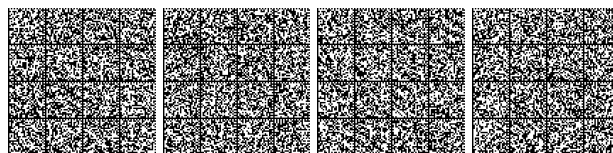
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole «art. 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)».

Art. 14.

Valutazione di incidenza in area contigua

1. Nell'area contigua dei parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 7 del 2004 è di competenza dell'ente di gestione dei parchi.



Sezione III
POLITICHE ABITATIVE

Art. 15.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.»

Art. 16.

*Modifiche all'art. 38
della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole «per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione» sono sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).».

2. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), e per promuovere le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera *h*)».

Capo III
AGRICOLTURA

Art. 17.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 23 del 2000*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I contributi di cui al comma 1-*bis* possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.»

Art. 18.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 2 del 2019*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) sono soppresse le seguenti parole: «al proprietario o detentore di alveari».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019 è inserito il seguente:

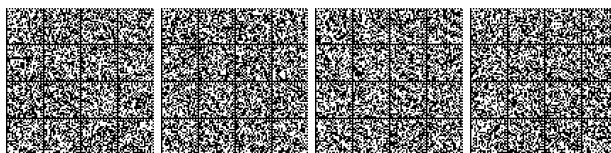
«1-*bis*. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere *d*) ed *f*) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.»

Art. 19.

*Aiuti di Stato integrativi
sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020*

1. Per l'attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 «Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca» rispondenti ai fabbisogni F16 «Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche» e F22 «Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici», della priorità P.5 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.



Capo IV

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO
E DELL'IMPRESA

Sezione I

DEMANIO MARITTIMO E TURISMO

Art. 20.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:

«6. Il comune che si è riservato l'area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento.».

Art. 21.

*Inserimento dell'art. 4-bis
della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni). — 1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.

2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l'anno solare. Il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del comune l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7-bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984.».

Art. 22.

*Inserimento dell'art. 35-bis
della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Codice identificativo di riferimento (CIR)). — 1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'art. 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.

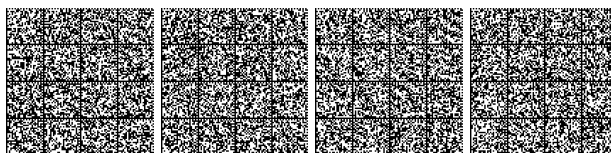
2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'art. 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).».



Art. 23.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 3 del 2019*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'awio e l'esercizio dei con-dhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)) è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d'uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della presente legge.»

Sezione II

COMMERCIO

Art. 24.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49) è inserita la seguente:

«a-bis) la riqualificazione, l'ammodernamento e l'innovazione degli esercizi commerciali di vicinato;».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 41 del 1997*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Programmazione degli interventi*). — 1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:

a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

b) le tipologie di spese ammissibili;

c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

e) le priorità;

f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;

g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.».

Art. 26.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 41 del 1997*

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1997 sono inserite le seguenti:

«b-bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l'attrattività;

b-ter) la realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;».

Art. 27.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 41 del 1997*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «sede» sono soppresse le parole «legale e»;

b) nella lettera a), dopo le parole «alimenti e bevande», sono aggiunte le seguenti: «, singole e associate».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è abrogato.

Art. 28.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 41 del 1997*

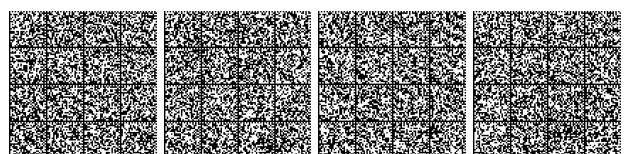
1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettere b-bis) e b-ter), sono concessi alle imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all'art. 2.».

Art. 29.

*Misure per la diffusione del metano
e dell'elettricità nel trasporto stradale*

1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell'elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.



2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.

Sezione III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 30.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2003

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.».

Art. 31.

Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro

1. Il programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

Sezione IV

LAVORO

Art. 32.

Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015

1. Al comma 9 dell'art. 26-*bis* della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le seguenti parole: «Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.».

Art. 33.

Modifiche all'art. 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Al comma 3 dell'art. 26-*septies* della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le seguenti parole: «, fatti salvi gli effetti pregressi».

Sezione V

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 34.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 25 del 2018

1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3.».

Sezione VI

ENERGIA

Art. 35.

Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

1. Il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste dal programma stesso.

Sezione VII

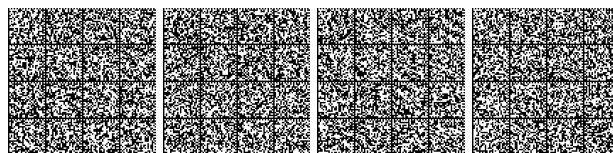
SPORT

Art. 36.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2017

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste.».



Sezione VIII
EVENTI CALAMITOSI

Art. 37.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale n. 19 del 2017*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:

«1-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:

a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;

b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.»

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: «per le azioni di cui al comma 1».

3. Ai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

Capo V
SANITÀ

Art. 38.

*Sostituzione dell'art. 6-bis
della legge regionale n. 9 del 2017*

1. L'art. 6-bis della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)). — 1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato «Portale») quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la disposizione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni

della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, dai notai.

2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito al fine di perseguire, in via transitoria, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e la gestione delle informazioni relative all'esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.

3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell'art. 1, comma 419, della legge n. 205 del 2017.»

Art. 39.

*Inserimento dell'art. 6-ter
della legge regionale n. 9 del 2017*

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 9 del 2017 è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale). — 1. Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.

2. La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;

b) presa in carico e gestione del paziente, da parte dell'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l'adozione di modelli e strumenti atti a garantire:

1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;

2) definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;



3) continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;

4) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;

5) progetti di formazione del team multidisciplinare;

6) sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.

3. La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 2, lettere g) e h).

4. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole «dall'ente competente a norma dell'art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 41.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 6 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;»;

b) la lettera d) è abrogata.

2. I commi 2 e 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 6 del 2004 sono abrogati.

Art. 42.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2013

1. All'art. 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole «dei consiglieri in carica» sono sostituite dalle seguenti: «e rimborso delle spese di difesa giudiziale»;

b) al comma 3 le parole «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti)» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di contratti pubblici»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;

b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attività istituzionale;

c) assenza di dolo o colpa grave.

Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al compenso per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte, è ammesso in misura non superiore a quello che spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione.»;

«8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.».

Art. 43.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2016

1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'art. 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.».



Art. 44.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 11 del 2019*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 2019, n. 11 (Contributi ai comuni e alle Unioni di comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) sono sopresse le seguenti parole: «pari a euro 50.000.00».

Art. 45.

Abrogazioni e norme transitorie

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.

2. L'art. 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è abrogato.

3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del «codice identificativo di riferimento» (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2019

BONACCINI

(Omissis).

19R00321

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 14.

Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 249 del 30 luglio 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

*Residui attivi e passivi risultanti
dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

*Disavanzo determinato dal debito autorizzato
e non contratto*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 988.374.395,74.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 675.414.246,04 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.



Art. 4.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 50.430.371,63, quanto alla previsione di competenza, e di euro 237.497.169,83, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 45.538.175,17, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 7.783.688,90, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5.

Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) è ridotto di euro 227.851.818,59.

Art. 6.

Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale del bilancio 2019-2021 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (allegato 12).

Art. 7.

*Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2018*

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 8.

*Abrogazione dell'art. 16
della legge regionale n. 25 del 2018*

1. L'art. 16 (Interventi a favore del credito alle imprese) della legge regionale n. 25 del 2018 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2019

BONACCINI

(Omissis).

19R00322



MODALITÀ PER LA VENDITA

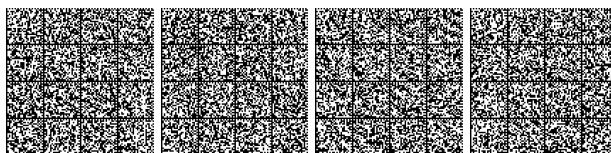
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

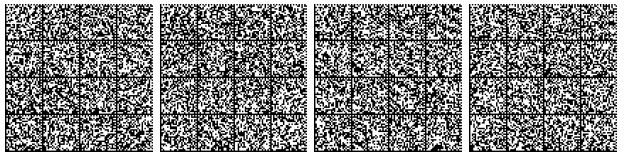
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

